

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

PROVINCIA DI MILANO

R E G O L A M E N T O

DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 41 del 27/06/2008

INDICE

Art. 1	Finalità del regolamento	Pag. 3
Art. 2	Definizione	Pag. 3
Art. 3	Soggetti autorizzati	Pag. 3
Art. 4	Tipologie	Pag. 3
Art. 5	Esclusioni	Pag. 4
Art. 6	Gestione amministrativa e contabile	Pag. 5
Art. 7	Entrata in vigore	Pag. 5

Art. 1
Finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito il sostenimento da parte dell'Amministrazione comunale di spese di rappresentanza, nonché individua i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime.

Art. 2
Definizione

1. Sono spese di rappresentanza tutte le spese funzionali all'immagine esterna dell'Ente con riferimento ai propri fini rappresentativi ed istituzionali. Esse sono finalizzate a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Amministrazione comunale, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale, per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali.

Art. 3
Soggetti autorizzati

1. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente, previa verifica della disponibilità di bilancio e dell'assunzione dell'impegno di spesa da parte del Responsabile dell'Area competente, i seguenti soggetti:
 - Sindaco;
 - Assessori nell'ambito delle rispettive competenze;
 - Presidente del Consiglio per attività ed iniziative inerenti alla rappresentatività del Consiglio Comunale;
 - Consiglieri Comunali, su disposizione dal Presidente del Consiglio.

Art. 4
Tipologie

1. Nell'ambito della definizione di cui al precedente art. 2, sono in particolare considerate spese di rappresentanza quelle sostenute per:
 - a) ospitalità offerta in particolare occasioni, rientranti tra i compiti istituzionali dell'Ente, a persone o Autorità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale e sportiva;
 - b) offerta di generi di conforto (caffè, aperitivi, ecc.) a ospiti ricevuti dai soggetti indicati al precedente art. 3, a persone o Autorità, di cui alla predetta lett. a);
 - c) colazioni di lavoro e consumazioni varie, giustificati con motivazioni di interesse pubblico con ospiti che rivestono le qualifiche dei punti precedenti. Ad essi sono equiparati gli accompagnatori che abbiano almeno la qualifica di funzionari direttivi e gli autisti di rappresentanza;

- d) conferenze stampa indette, sempre per fini istituzionali, dai soggetti autorizzati;
- e) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, affitto locali ed addobbi, attrezzature e impianti vari, servizi fotografici e di stampa, rinfreschi, ecc., in occasione di cerimonie, di inaugurazioni o manifestazioni promosse dall'Ente, alle quali partecipino personalità o autorità estranee all'ente, sempre che le spese stesse non siano comprese nei piani finanziari che promuovono dette iniziative;
- f) atti di onoranza (omaggi floreali, necrologi, ecc.) in caso di morte o di partecipazione a lutti di personalità estranee all'Ente o di componenti degli Organi comunali o di dipendenti dell'Ente.
- g) onoranze commemorative ai Caduti in occasione di determinate ricorrenze;
- h) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, coppe, ecc.), quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra Organi del Comune ed Organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiani o stranieri), in visita all'Ente, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del medesimo Ente;
- i) organizzazione di convegni, tavole rotonde o simili, in quanto sostanzialmente riferibili ai fini istituzionali dell'Ente e dirette ad assicurare il normale ed adeguato esito di dette iniziative, comprese eventuali spese per colazioni, rinfreschi, ospitalità per gli ospiti partecipanti (relatori o conduttori), rappresentanti della stampa, della Radio e TV, escluse le spese di carattere personale;
- j) forme di ristoro (colazioni, pranzi, cene) finalizzate alla prosecuzione dei lavori oltre il normale orario, in occasione di riunioni con soggetti esterni all'Amministrazione;
- k) targhe, coppe ed altri premi di carattere sportivo solo per gare e manifestazioni a carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionali e che si svolgono sul territorio comunale;
- l) manifestazioni di saluti o di auguri, anche accompagnati da piccoli doni, in occasione di eventi particolari quali trasferimenti, promozioni, collocamenti a riposo ecc., anche di soggetti estranei all'Amministrazione comunale, se rappresentino nel comune altre pubbliche amministrazioni;
- m) stampa di manifesti, inviti e materiale pubblicitario in genere e atti relativi a commemorazioni, celebrazioni ed incontri di particolare rilievo.

Art. 5 Esclusioni

1. Non possono essere poste a carico del bilancio comunale le spese consistenti in atti di mera liberalità, oppure destinate a beneficio personale degli Amministratori e dei dipendenti del Comune, oppure relative a compiti eccedenti il ruolo assegnato al Comune dal vigente ordinamento.

2. Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali dell'Ente e con un contenuto non conforme alle caratteristiche indicate nel precedente art. 2.

In particolare, non rientrano fra le spese di rappresentanza:

- oblazioni, sussidi, atti di beneficenza;
- omaggi, mere liberalità o benefici aggiuntivi ad Amministratori e dipendenti dell'Ente;
- colazioni di lavoro e consumazioni varie effettuati da Amministratori e dipendenti dell'Ente in occasione dello svolgimento della normale attività di istituto (riunioni, commissioni, ecc.).

Art. 6

Gestione amministrativa e contabile

1. Lo stanziamento per spese di rappresentanza viene annualmente determinato in sede di approvazione del bilancio di previsione ed assegnato nel piano esecutivo di gestione al dirigente ivi individuato.
2. Le spese di rappresentanza sono liquidate dal dirigente del Servizio competente e pagate dal Servizio Finanziario previa presentazione di una dichiarazione del soggetto ordinatore attestante la natura di rappresentanza della spesa sostenuta, con allegata la relativa documentazione.
3. Qualora la spesa di rappresentanza si estrinsechi nell'acquisizione di beni e servizi, l'ordinazione deve seguire le procedure previste dalle disposizioni in materia per lavori, acquisto beni e servizi.
4. Particolari iniziative di rilevante entità comportanti spese di rappresentanza superiore a € 1.000,00 potranno essere oggetto di specifiche deliberazioni di approvazione.
5. Le spese di rappresentanza per motivate esigenze organizzative e di urgenza possono essere anticipate dall'economato.

Art. 7

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione.